



Addì, 6 giugno 2016 in Monza

Tra

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, rappresentata dal Direttore del Settore Lavoro, Welfare e Capitale Umano Massimo Bottelli

e

CGIL Monza e Brianza rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Laini

CISL Monza Brianza Lecco rappresentata dal Segretario Generale Marco Viganò

UIL Monza e Brianza rappresentata dal Segretario Generale Luigi Soldavini

Preso atto dell'Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e dell'Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro stipulato in data 25 gennaio 2016 tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL

ribadiscono che:

- secondo quanto definito dall'Accordo: "Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile";
- ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro secondo le definizioni sopracitate è inaccettabile;

MB
Vig

h
B



- è riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
- i comportamenti molesti o la violenza nei luoghi di lavoro vanno denunciati;
- le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di uguaglianza e reciproca correttezza.

Pertanto le parti si impegnano a:

- dare un'ampia diffusione all'Accordo in particolare presso i propri associati, lavoratrici e lavoratori;
- promuovere l'adozione della dichiarazione allegata al presente Accordo (all.1) nelle imprese e nelle unità produttive delle imprese del territorio anche al fine di diffondere, all'interno dei contesti organizzativi, il principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro, ferma restando la facoltà per ogni singola impresa di adottare autonome procedure e dichiarazioni interne nel rispetto dei principi del presente Accordo;
- promuovere iniziative di informazione e formazione all'interno delle aziende, verificando la possibilità di accedere alla formazione prevista dalle norme vigenti e dai contratti;
- individuare strutture esterne all'azienda alle quali la lavoratrice, il lavoratore vittime di molestie o di violenza possano liberamente e con una procedura informale rivolgersi e che, per la loro specifica competenza, sono ritenute le più idonee per affrontare eventuali problematiche dirette e indirette collegati a tali temi, con la discrezione necessaria al fine di proteggere la dignità e la riservatezza di ciascun soggetto coinvolto;
- individuare, fermi restando la libertà di scelta della lavoratrice e del lavoratore nonché il diritto degli stessi di farsi assistere dalle organizzazioni sindacali, le seguenti strutture interne ed esterne alle aziende come quelle più adeguate ad

MB

4/6




assicurare un'assistenza, sia dal punto di vista psicologico che legale, a coloro che siano state vittime di molestie o violenze nei luoghi di lavoro

- ✓ le consigliere o i consiglieri di parità della Provincia di Monza e Brianza e le consigliere o consiglieri regionali competenti per territorio
 - ✓ il "Cadom" centro di aiuto alle donne maltrattate
 - ✓ il Servizio di psicologia clinica dell'Ospedale San Gerardo di Monza
 - ✓ il medico competente
 - ✓ il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 - ✓ le reti istituzionali antiviolenza, istituite con protocolli sottoscritti da enti pubblici, presenti sul territorio di Monza e Brianza
- rendere noti ai lavoratori gli strumenti che ritengono più opportuni, gli indirizzi e i riferimenti dei predetti soggetti quali gli interlocutori ritenuti idonei per affrontare eventuali problematiche dirette e indirette collegate al tema delle molestie;
 - istituire tra le parti firmatarie un tavolo di monitoraggio che, attraverso una valutazione del fenomeno, abbia come primo compito sia la predisposizione di un piano di lavoro di sensibilizzazione e di formazione rivolto agli attori che a diverso titolo sono chiamati ad occuparsi del tema, sia proposte di azioni di prevenzione e contrasto.

A tal fine le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente presso la sede di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.

All.1

MB del


Pag. 3 di 5



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
Massimo Bottelli

Massimo Bottelli

CGIL Monza e Brianza
Maurizio Laini

Maurizio Laini

CISL Monza Brianza Lecco
Marco Viganò

Marco Viganò

UIL Monza e Brianza
Luigi Soldavini

Luigi Soldavini



DICHIARAZIONE

“ai sensi dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”
del 26 aprile 2007

L’azienda ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.

Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo e qui di seguito riportato:

“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.

La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.

Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”.

Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.

Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e dell’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro stipulato in data 25 gennaio 2016 tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL.

Firma del datore di lavoro _____

HB ME [Signature] [Signature]